



INGV
terremoti
vulcani
ambiente

Direzione centrale
Affari amministrativi
e del Personale

ISTITUTO NAZIONALE
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia**

AOO INGV

Protocollo Generale - U

N 0010192

del 07/08/2017



Gestione WEB

Ai Direttori di Struttura

Ai Direttori di Sezione

Al Responsabile Centro Servizi – Ufficio per il
Coordinamento delle Attività a Supporto della Ricerca

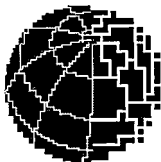
Al Dott. Giuliano MILANA

Alla Segreteria della Presidenza

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegata Delibera n. 412/2017 del 17/07/2017 – Allegato R al Verbale n. 08/2017 concernente: Accordo di collaborazione tra Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell'Università di Roma "La Sapienza" e INGV.

IL DIRETTORE
Tullio PEPE



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Delibera n. 412/2017

Allegato R al Verbale n. 08/2017

Oggetto: Accordo di collaborazione tra Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell'Università di Roma "La Sapienza" e INGV.

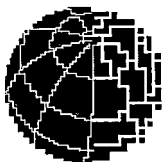
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **VISTO** il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la costituzione dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- **VISTA** la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca";
- **VISTO** il Decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il "Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";
- **VISTO** il Decreto legislativo 25 Novembre 2016, n. 218, recante "*Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge n. 124/2015*";
- **VISTO** lo Statuto dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione, in data 11 novembre 2010 - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 90 del 19 aprile 2011 in particolare l'art. 6, comma 8, lettera s), il quale prevede che il CdA*approva le convenzioni e gli accordi quadro con le Università e con gli altri enti e organismi pubblici e privati, nazionali e internazionali*;
- **VISTO** il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con Decreto del Presidente n. 503 del 14/10/2016 e pubblicato sul sito istituzionale;
- **VISTO** il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 113 del 18 maggio 2009;
- **VALUTATA** l'opportunità di sottoscrivere l'Accordo di collaborazione tra il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell'Università di Roma "La Sapienza" e l'INGV;
- **CONSIDERATO CHE** l'attività da espletare rientra tra i compiti scientifici e istituzionali dell'INGV;
- **TENUTO CONTO** dei pareri scientifici prodotti dai competenti Direttori di struttura e di sezione dell'INGV,

DELIBERA

L'approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (DICEA) dell'Università di Roma "La Sapienza" e INGV, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato 1).

ST P



Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia

Viene dato mandato al Presidente alla sottoscrizione definitiva dell'atto in questione.

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Roma, 17/07/2017

La segretaria verbalizzante
(Sig.ra Silvana TUCCI)

Silvana Tucci

IL PRESIDENTE
(Prof. Carlo DOGLIONI)



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

Il Dipartimento di Ingegneria Civile Edile e Ambientale (di seguito indicato come DICEA) con sede e domicilio fiscale in Roma Via Eudossiana 18 C.F. n. 80209930587, rappresentato dal Direttore prof. Daniela D'Alessandro

e

l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, in seguito per brevità detto INGV, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 06838821004, con sede in Roma, Via di Vigna Murata 605, 00143 Roma, agli effetti del presente atto rappresentato dal Prof. Carlo Doglioni, nella sua carica di Presidente dell'INGV nominato in data 27/4/2016 con decreto n. 276 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

PREMESSO

- In base alla Legge 240/2010 del 30 dicembre 2010
- Sapienza Università di Roma e INGV hanno tra i loro compiti istituzionali anche quello dello studio e caratterizzazione dei suoli ai fini della valutazione della pericolosità e dei rischi per eventi geodinamici quali terremoti ed eruzioni vulcaniche, in quanto fenomeni in grado di generare notevoli conseguenze e impatti a livello fisico-morfologico e socio-demografico-economico;
- L'INGV promuove e svolge attività di ricerca sui processi naturali del sistema Terra, attraverso il rilevamento sistematico mediante reti ed osservatori di fenomeni geofisici; svolge attività finalizzate allo studio dell'interno della Terra e alla messa a punto di metodi di valutazione della pericolosità sismica e vulcanica; progetta e coordina programmi nazionali ed internazionali nell'ambito delle linee di ricerca, anche in partenariato con altre istituzioni pubbliche; partecipa a programmi avviati da altri soggetti;
- l'INGV, così come previsto dal proprio Statuto, in particolare all'art. 2 comma 1 lettera c "...stipula accordi e convenzioni per la fornitura dei dati, elaborazione e consulenze di elevato valore scientifico e tecnologico a favore di Enti di ricerca pubblici e privati, pubbliche Amministrazioni, Enti locali e soggetti privati";
- il DICEA e l'INGV sono interessati a una reciproca collaborazione finalizzata allo svolgimento di studi, ricerche e attività volte all'analisi e studio dei suoli derivanti dal verificarsi di eventi geodinamici, in particolare sismici e vulcanici;
- è interesse di entrambe le parti formalizzare attraverso un apposito atto tale rapporto di collaborazione;



- il DICEA promuove rapporti e collaborazioni al fine di integrare ed ampliare le collaborazioni di didattica e ricerca;
- l'INGV intende collaborare con il DICEA allo svolgimento delle attività di ricerca per accrescere la sensibilità verso la tematica della pericolosità e le problematiche dei rischi e per integrare le analisi fisico-geologiche con quelle di taglio antropico e sociale;
- il DICEA e l'INGV sono interessati a creare sinergie nell'ambito delle applicazioni di ricerca attraverso indagini geofisiche di superficie ognuno nel proprio ambito di conoscenza.
- la normativa vigente (art. 15 della L. 241/1990 e s.m.i.) prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante del presente atto. Scopo del presente accordo è quello di utilizzare le risorse e le competenze dei soggetti attuatori al fine di porre in essere una collaborazione per lo studio dei pericoli e rischi naturali, che preveda lo scambio e la eventuale diffusione di dati ed esperienze di comune interesse volte alla promozione di progetti ed attività.

ART.2 – ATTIVITA'

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, le Parti si impegnano a una collaborazione scientifica concernente le seguenti attività:

- Indagini geofisiche integrate al fine della caratterizzazione dei suoli interessati da fenomeni legati a rischi naturali;
- collaborazione per studi e attività di ricerca;
- condivisione di dati digitali;
- organizzazione di convegni, giornate di studio, seminari o workshop negli ambiti di reciproco interesse;
- pubblicazione delle attività svolte e condotte sinergicamente;



- partecipazione congiunta a progetti e iniziative scientifiche o culturali all'interno di programmi nazionali e/o internazionali.

ART 3 – IMPEGNI TRA LE PARTI

Le Parti convengono che la collaborazione di cui al precedente art. 2 debba essere svolta a condizione di reciprocità.

Tutte le forme di collaborazione che prevedano la partecipazione congiunta a bandi di finanziamento nazionale o comunitario, eventualmente sviluppate nell'ambito del presente accordo quadro e specificate nell'articolo 2, saranno di volta in volta attivate tramite singoli protocolli esecutivi da redigersi secondo la normativa in vigore.

ART.4 – ATTIVITA' DIVULGATIVE E STUDIO

L'INGV dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta del DICEA:
conferenze illustrative concernenti le attività svolte;

ART.5 – RESPONSABILI

I Responsabili scientifici dell'accordo di collaborazione in argomento sono:

- o per il DICEA, Prof. Ettore Cardarelli;
- o per l'INGV, il dott. Giuliano Milana.

Nessun onere finanziario graverà sul bilancio delle rispettive Parti per le attività svolte dai responsabili scientifici e da altri collaboratori che interverranno nei programmi e nelle attività stabilite.

ART.6 – PROPRIETÀ DEI RISULTATI E PUBBLICAZIONI

I risultati delle attività sviluppate in forza del presente atto saranno di proprietà comune. Eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di collaborazione verranno effettuate previa intesa tra le Parti. In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

Con appositi accordi successivi verranno disciplinati gli aspetti inerenti la cotitolarità, la gestione della proprietà intellettuale e le azioni e attività rivolte alla valorizzazione, e allo sfruttamento industriale e/o commerciale dell'invenzione e i relativi diritti patrimoniali.

ART.7 – IMPEGNI

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività



comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'università per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionale istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università. L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

ART.8 – COLLABORAZIONE

Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

ART.9 – DURATA

Il presente accordo di collaborazione avrà durata di anni tre a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo di tempo, previo accordo sottoscritto dalle parti. Alla scadenza dell'accordo le parti redigeranno una relazione valutativa sulla collaborazione e sui risultati raggiunti nonché sugli obiettivi futuri.

ART.10 – RECESSO

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno tre mesi. Tale preavviso potrà essere notificato alla controparte con lettera raccomandata A.R. e/o PEC.

ART.11 – ASSICURAZIONE

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente accordo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività. L'utilizzo degli spazi della Sapienza sarà disciplinato dal "Regolamento per l'utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza" emanato con D.R. 469/2010.

ART.12 – SICUREZZA

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambe le parti, compresi eventuali collaboratori esterni dalle stesse comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.



Gli obblighi previsti dall'art.26 del D. Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART.13 – CONTROVERSIE

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo il foro competente sarà quello di Roma.

ART.14 – REGISTRAZIONE

Il presente Accordo di collaborazione sarà registrato solo in caso d'uso, con spese a carico di chi ne ha interesse, ed è esente da imposta di bollo a norma del D.P.R. n.642/1972 (art.16 della Tab. B) in quanto atti posti in essere da amministrazioni pubbliche.

ART. 15 – RISERVATEZZA

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo, mediante consultazione, elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle Parti contraenti, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della convenzione.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dall'art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.

Il presente Accordo è sottoscritto in modalità digitale sulla base della normativa vigente.

Il Direttore
del Dipartimento di Ingegneria
Civile Edile e Ambientale
Prof.ssa Daniela D'Alessandro

Il Presidente
dell'Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia
Prof. Carlo Doglioni